

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1913 del 12/04/2017
Oggetto	Concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico situata in sponda destra del fiume Marecchia nel comune di Verucchio (RN) ad uso agricolo, per mq 19596 a prato permanente e per mq 2641 a vigneto _ Ottaviani Giancarlo _ Prat n. RN15T0018
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1944 del 10/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n.13/2015";

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 5/11/2015 assunta a protocollo regionale n. PG/2015/814491 in data 06/11/2015 il sig. Ottaviani Giancarlo - CF TTVGCR48E18L797P, residente nel comune di Verucchio (RN), corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione relativa all'occupazione di un'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia sita nel Comune di Verucchio Loc Villa Verucchio di complessivi mq 22.237 per uso agricolo di cui mq 19.596 da destinare a prato permanente e mq 2.641 da destinare a vigneto, l'area è individuata al catasto del Comune di Verucchio al Fg 12 mappale 115/p antistante i mappali 50, 51 e 152.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 19 del 27/01/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna relativo alla Pre-Valutazione di incidenza ambientale per opere ricadenti in Aree della Rete Natura 2000 del 22/07/2016, protocollo n. PC/2016/17284 presente agli atti del procedimento, con il quale si è definito che la concessione prevista è compatibile con la corretta gestione dei Siti Natura 2000 a condizione che venga mantenuta la vegetazione arborea autoctona presente in loco e lasciate le aree con prato permanente;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico del 08/09/2016 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione e conservato agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene

pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini;

RITENUTO pertanto sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa:

- la concessione relativa all'occupazione di un'area demaniale situata in sponda Destra del fiume Marecchia sita nel Comune di Verucchio Loc Villa Verucchio di complessivi mq 22.237 per uso agricolo di cui mq 19.596 destinati a prato permanente e mq 2.641 destinati a vigneto, possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 220,03;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 31/03/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 220,03;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al sig. Ottaviani Giancarlo - CF TTVGCR48E18L797P, residente nel comune di Verucchio (RN) la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti

dei terzi, relativa all'occupazione di un'area demaniale situata in sponda Destra del fiume Marecchia sita nel Comune di Verucchio Loc Villa Verucchio di complessivi mq 22.237 per uso agricolo di cui mq 19.596 destinati a prato permanente e mq 2.641 destinati a vigneto, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2023;
4. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il titolare della stessa dovrà corrispondere anticipatamente alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo fissato in € € 220,03, salvo aggiornamento, dando atto che per la prima annualità 2017 è già stato versato;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a STB - Romagna e che il canone sarà aggiornato ai sensi dell'art 8 L.R. 2/2015;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è annualmente aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
8. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24,
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19

- comma 2, L.R. 7/2004;
12. che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
 13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa.
 15. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale.
 16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 17. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
 18. di notificare il presente atto al Sig. Ottaviani Giancarlo tramite PEC

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica RN15T0018 a favore del Sig. Ottaviani Giancarlo - CF TTVGCR48E18L797P, residente nel comune di Verucchio (RN),

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia sita nel Comune di Verucchio (RN) Loc Villa Verucchio di complessivi mq 22.237 per uso agricolo di cui mq 19.596 da destinare a prato permanente e mq 2.641 da destinare a vigneto.

L'area demaniale è individuata al NTC del Comune di Verucchio al Fg 12 mappale 115/p e antistante i mappali 50, 51 e 152 come evidenziato nell'elaborato grafico agli atti dell'Amministrazione concedente.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/23.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

- Il canone per l'anno 2017. È fissato in € € 220,03

- L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale

dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario, pari € 250,00 dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

a. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

b. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

c. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

d. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.

e. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

f. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

g. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.

h. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

i. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVENTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista per il rinnovo della concessione;
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
3. Ogni variazione delle opere oggetto del presente disciplinare di concessione nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 4;
4. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;

5. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;
6. Sulle aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni:
 - Sono consentite le colture agricole purchè condotte con tecniche di produzione biologica o integrata;
 - Al fine di tutelare la qualità delle acque è fatto divieto assoluto di dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti e anticrittogamici.
7. Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS) qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal concessionario la valutazione e/o pre valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata;
8. Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 deve essere mantenuta la vegetazione arborea autoctona presente in loco e lasciare le aree con prato permanente

_____, li _____
 (luogo) (data)

Per accettazione

IL RICHIEDENTE:
 Ottaviani Giancarlo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.